



Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Sanità Animale, SVET-A  
 P.le S. L. Giustiniani, 11/D – 30174 Mestre (VE) - Tel.041.2608643 - Fax 041.2608349  
 Mail: [sanita.animale@aulss3.veneto.it](mailto:sanita.animale@aulss3.veneto.it) – PEC: [sanita.animale.aulss3@pecveneto.it](mailto:sanita.animale.aulss3@pecveneto.it)  
 Direttore: Dr. Stefano Zelco  
 Distretto del Veneziano  
 P.le S. L. Giustiniani, 11/D – 30174 Mestre (VE) – Tel.041.2608650

## PROVVEDIMENTO n° 01/2020/3

### DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO lagunare 12L057 *San Giacomo*

da zona di tipo "B " a zona di tipo "C"

**con SOSPENSIONE TEMPORANEA della RACCOLTA a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie vongola verace (*Ruditapes philippinarum* e *Ruditapes decussatus*) dall' ambito di monitoraggio lagunare 12L057 o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario (non inferiore a due mesi), alla depurazione o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti**

### Il Direttore della UOSD MOLLUSCHICOLTURA E PUNTI DI SBARCO

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento CE n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare le misure che le Autorità competenti, il relazione ai casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (CE) n.2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento(UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n.882/2004, che fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n.870";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO della necessità di adozione di un provvedimento di sospensione temporanea della raccolta dei molluschi bivalvi, a seguito degli esiti analitici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

Rapporto di prova n. **20BAT-U/812 del 22/02/2020** di cui al campione di ***R.philippinarum, R.decussatus (vongole veraci)*** prelevato in data 20/02/2020 con verbale n° 050503-2000016101B rif. Verb. ULSS 3/S/02005 dall'UOSD Molluschicoltura e punti di sbarco nell'**ambito lagunare 12L057, risultato non conforme per valori di E. coli superiori ai limiti di zona B: 9200 MPN/100 gr** ;

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea dell'ambito di monitoraggio lagunare 12L057 da zona di tipo "B" a zona di tipo "C", con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie vongola verace (*Ruditapes philippinarum* e *Rditapes decussatus*) dall'ambito di monitoraggio lagunare 12L057 o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario (non inferiore a due mesi), alla depurazione o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti:

## PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

la **DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA DELL'AMBITO DI MONITORAGGIO Lagunare 12L057 San Giacomo da Zona di Tipo B a Zona di Tipo C con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi vivi delle specie vongola verace (*Ruditapes philippinarum* e**

**Ruditapes decussatus ) dall' ambito di monitoraggio lagunare 12L057 o l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario (non inferiore a due mesi), alla depurazione o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti.**

Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi.

**Gli OSA sono tenuti ad attivare le procedure di ritiro del prodotto commercializzato** che è stato raccolto a far data dal prelievo dei campioni da parte della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco con n° di verbale n° n° 050503-2000016101B rif. Verb. ULSS 3/S/02005, ovvero dal **20/02/2020**.

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza, a:

- a. **a tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 12L057** (operatori, consorzi, cooperative):

042VE593	042VE622	042VE358	Soc.Coop. S. Marco
042VE362	042VE646	042VE647	Soc.Coop. S. Marco
042VE624	042VE129		S.A. Adriamar
042VE317	042VE716		Soc.Coop. Pescatori Jesolo
042VE628	042VE708		Soc.Coop. Cortellazzo
042VE618	042VE325	042VE326	Soc.Coop. Faro
042VE327	042VE643	042VE644	
042VE645	042VE660		Soc.Coop. Faro
042VE663	042VE728		Soc.Agr.Trevisan
042VE707			Soc Agr CN MARE s.s.

- b. alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;  
c. al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;  
d. alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione.

3. La Città Metropolitana di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento.
4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.
5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. L.gs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D. L.gs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato).

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Stefano Zelco, Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco

Dr. Stefano Zelco

**Firma ex art. 24, c. 2 del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.**

Responsabile procedimento: Dr Stefano Zelco  
Referente istruttoria: Dr. Andrea Ristori  
UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n°11/D - 30174 Zelarino (VE)